

Circolare n. 115 del 1 Agosto 2018

Comunicazione dati fatture 2018: nuovo calendario per chi trasmette i dati trimestralmente

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **il decreto legge "dignità"**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13.7.2018 **prevede**, fra le misure di natura fiscale, **il rinvio del termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture** relativa al **terzo trimestre 2018**. La scadenza originaria disposta dall'art. 21 del DL 78/2010 **viene** infatti **posticipata dal 30.11.2018 al 28.2.2019 per i soggetti IVA che**, per l'anno 2018, **hanno optato**, mediante comportamento concludente, **per l'invio della comunicazione con cadenza trimestrale**. Tale modifica, peraltro, impone un **coordinamento con i termini fissati per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture** effettuata su base opzionale ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, termini che, stando alle indicazioni fornite in precedenza, **dovrebbero coincidere con quelli previsti per la comunicazione obbligatoria**. **Per i soggetti che effettuano l'invio con cadenza semestrale restano fermi i termini:** i) **del 30.9.2018** (posticipato automaticamente all'1.10.2018) **per il primo semestre;** ii) **del 28.2.2019 per il secondo semestre**. Il nuovo decreto, peraltro, recependo la modifica dell'art. 1 co. 932 della L. 205/2017, **esplicita questi ultimi termini modificando l'art. 1-ter del DL 148/2017**. **Nessuna modifica viene invece introdotta sotto il profilo sanzionatorio**, per cui, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, **continua ad applicarsi la sanzione prevista su base trimestrale di cui all'art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97**.

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

Premessa

La L.1.12.2016 n. 225 di conversione del D.L. 193/2016 ha introdotto, a decorrere dall'1.1.2017, in luogo dello "spesometro annuale", **l'obbligo di trasmettere**, in modalità telematica, su base trimestrale, **la comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse**, ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) e delle relative variazioni (art. 21 del DL 78/2010), **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre solare, **fatta eccezione per quella relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16 settembre**.

Il calendario per il 2017

Soltanto per il 2017 (primo anno di applicazione del suddetto adempimento), **la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ha assunto cadenza semestrale**, così come da stabilito dal DL 244/2016. In particolare, la comunicazione dei dati delle fatture relative:

- ➔ al **primo semestre 2017**, si sarebbe dovuta inviare **entro lo scorso 16.10.2017** come stabilito dal DPCM 5.10.2017, che ha disposto la proroga rispetto all'ordinario termine del 16.9.2017¹;
- ➔ al **secondo semestre 2017**, si sarebbe dovuta trasmettere entro lo scorso 28.2.2018; **termine quest'ultimo poi differito allo scorso 6.4.2018** (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del citato provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190).

Periodo di imposta 2017	Termine di invio delle comunicazioni dati delle fatture emesse e ricevute
I semestre 2017 (1.1.2017 – 30.6.2017)	16.10.2017
II semestre 2017 (1.7.2017 – 31.12.2017)	6.4.2018

Il calendario per il 2018

A seguito delle criticità emerse in occasione dell'invio dei dati fatture relativi al primo semestre 2017, l'art. 1-ter del D.L. 148/2017 c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018" ha previsto **la possibilità di inviare, anche per il 2018, i dati con periodicità semestrale** (in alternativa alla periodicità trimestrale), nel rispetto delle seguenti scadenze.

¹ Per la comunicazione relativa al primo semestre 2017, il termine era stato inizialmente prorogato al 28.9.2017 (DPCM 5.9.2017) e poi differito al 5.10.2017 in ragione dell'irregolare funzionamento del servizio telematico "Fatture e Corrispettivi" (provv. Agenzia delle Entrate 28.9.2017 n. 199339).

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

**CALENDARIO PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DATI FATTURE 2018
ANTE NOVITA' DL DIGNITA'**

Trasmissione dei dati con cadenza trimestrale	Scadenza	Trasmissione dei dati con cadenza semestrale	Scadenza
I° trimestre 2018	31.5.2018		
II° trimestre 2018	1.10.2018 *	I° semestre 2018	1.10.2018*
III° trimestre 2018	30.11.2018		
IV° trimestre 2018	28.2.2019	II° semestre 2018	28.2.2019

*L'art. 1, co. 932, della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha differito all'1.10.2018 (considerato che il 30.9.2018 cade di domenica) il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al secondo trimestre 2018, in caso di trasmissione con cadenza trimestrale, ovvero al primo semestre 2018, in caso di trasmissione con cadenza semestrale.

Con riferimento alle suddette scadenze, **è intervenuto di recente il decreto legge "dignità"** pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13.7.2018 **prevedendo**, fra le misure di natura fiscale, **il rinvio del termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture relativa al terzo trimestre 2018.**

Osserva

Attraverso tale intervento normativo, la scadenza originaria disposta dall'art. 21 del DL 78/2010 **viene infatti posticipata dal 30.11.2018 al 28.2.2019 per i soggetti IVA che**, per l'anno 2018, hanno optato, mediante comportamento concludente, **per l'invio della comunicazione con cadenza trimestrale².**

Nulla cambia, invece, per i soggetti che nel 2018 **hanno optato per l'invio dei dati delle fatture con cadenza semestrale**, i quali sono tenuti a trasmettere la comunicazione secondo i termini seguenti:

→ **1.10.2018 per il primo semestre 2018** (in quanto il 30.9.2018 è una domenica);

² Infatti, l'art. 11 del decreto in commento stabilisce che, con riguardo all'adempimento comunicativo di cui all'art. 21 del DL 78/2010, i dati relativi al terzo trimestre 2018 possono essere trasmessi entro il 28.2.2019 (rinviando così di tre mesi la scadenza precedentemente fissata al 30.11.2018).

■ Brescia
Via Creta, 78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

→ **28.2.2019 per il secondo semestre 2018.**

CALENDARIO PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DATI FATTURE 2018 (POST NOVITA' DL DIGNITA')			
Trasmissione dei dati con cadenza trimestrale	Scadenza	Trasmissione dei dati con cadenza semestrale	Scadenza
I° trimestre 2018	31.5.2018		
II° trimestre 2018	1.10.2018 *	I° semestre 2018	1.10.2018*
III° trimestre 2018	28.2.2019		
IV° trimestre 2018		II° semestre 2018	28.2.2019

* Come già illustrato in precedenza, il rinvio del termine dal 16.9.2018 al 30.9.2018 è stato disposto dall'art. 1 co. 932 della L. 205/2017. Tuttavia, il DL 87/2018, modificando l'art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL 148/2018, esplicita tali scadenze per i soggetti che effettuano la trasmissione con cadenza semestrale.

Osserva

I suddetti termini di trasmissione (sia trimestrali e semestrali) si applicano anche ai soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione dei dati delle fatture in via opzionale, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del DLgs. 127/2015.

Il calendario per il 2019

Si rammenta, che in conseguenza dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico, la **Legge di Bilancio 2018 ha disposto, a decorrere dal periodo d'imposta 2019, l'abolizione della comunicazione dei dati delle fatture** di cui all'art. 21, co. 1, del DL 78/2010, nonché del **corrispondente regime opzionale** disciplinato dall'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015.

Regime sanzionatorio

Nessuna modifica **viene** invece **introdotta sotto il profilo sanzionatorio**. Conseguentemente, l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura indicati nella comunicazione in commento è punita, ai sensi dell'art. 11, co. 2 bis, del Dlgs. 471/1997, con una **sanzione amministrativa di 2**

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

euro per ciascuna fattura, e comunque entro il **limite massimo di 1.000 euro per trimestre**. La sanzione è **ridotta della metà** (1 euro per ciascuna fattura ed entro il limite massimo di 500 euro), se la trasmissione della comunicazione è **effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto³**.

Osserva

Il suddetto regime sanzionatorio trova applicazione **anche per coloro che hanno aderito al regime di comunicazione dei dati delle fatture su base opzionale** di cui all'art. 1, co. 3, del DLgs. 127/2015. Infatti, l'art. 1-ter, co. 6, del DL 148/2017, ha abolito lo specifico regime sanzionatorio previsto per tale comunicazione opzionale, riconducendo tutte le violazioni, connesse all'errata comunicazione (sia obbligatoria che opzionale) dei dati delle fatture emesse e ricevute alla disciplina di cui all'art. 11, co. 2-bis, del DLgs. 471/97.

Per l'assolvimento delle suddette sanzioni, è **possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97 (R.M. 5.7.2017 n. 87). In particolare, il ravvedimento operoso si applica:

- ➔ sulla **sanzione ridotta** (1 euro, con un massimo di 500 euro per trimestre) se la regolarizzazione della comunicazione **avviene entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza**;
- ➔ sulla **sanzione piena** (2 euro, con un massimo di 1.000 euro per trimestre) se la regolarizzazione avviene **a partire dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza**.

Sulla sanzione base come sopra determinata, dovranno poi essere applicate le riduzioni "da ravvedimento", **che variano a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione**.

Termine per la regolarizzazione	Riduzione della sanzione
Fino al 90 esimo giorno successivo alla violazione (art. 13, co. 1, lett. a-bis) del D.Lgs 472/97)	1/9 del minimo

³ Non si applica, per tale violazione, l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del DLgs. 18.12.1997, n.472. Conseguentemente, le sanzioni applicate relativamente alle singole fatture (i cui dati non sono stati comunicati o sono stati comunicati in modo errato) devono sommarsi singolarmente.

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

Dal 91 esimo giorno successivo alla violazione fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (art. 13, co. 1, lett. b) del D.Lgs 472/97) ⁴	1/8 del minimo
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione (art. 13, co. 1, lett. b-bis) del D.Lgs 472/97)	1/7 del minimo
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione (art. 13, co. 1, lett. b-ter) del D.Lgs 472/97)	1/6 del minimo
Dopo la constatazione della violazione (art. 13, co. 1, lett. b-quater) del D.Lgs 472/97)	1/5 del minimo

Osserva

Resta naturalmente inteso che, affinché il ravvedimento si perfezioni, oltre al versamento della sanzione ridotta dal ravvedimento, il soggetto passivo IVA deve trasmettere la comunicazione in precedenza non effettuata, ovvero effettuare la trasmissione della comunicazione in precedenza errata.

⁴ Con particolare riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (R.M. 28.7.2017 n. 104).

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma